



Udine, 22 maggio 2015

Spett.le  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
SERRACCHIANI avv. DEBORA  
presidente@regione.fvg.it

Spett.le  
ASSESSORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
BOLZONELLO dott. SERGIO  
assessoreeconomia@regione.fvg.it

Spett.le  
ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE  
SANTORO dott. MARIAGRAZIA  
assessoreterritorio@regione.fvg.it

Spett.le  
ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA  
VITO dott. SARA  
assessoreambiente@regione.fvg.it

Spett.le  
PRESIDENTE IV COMMISSIONE CONSIGLIARE  
BOEM dott. VITTORINO  
[vittorino.boem@regione.fvg.it](mailto:vittorino.boem@regione.fvg.it) / [barbara.sepuca@regione.fvg.it](mailto:barbara.sepuca@regione.fvg.it)

Spett.le  
PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ  
CONSILIARE, LAURI dott. GIULIO  
[giulio.lauri@regione.fvg.it](mailto:giulio.lauri@regione.fvg.it) / [lorenzo.niego@regione.fvg.it](mailto:lorenzo.niego@regione.fvg.it)

**Oggetto: LR 11/2015. Art. 43, comma 3**

Egregia Presidente, Egregi Signori,

In relazione al contenuto dell'art.43, c.3 della LR 11/2015, recante disposizioni in materia di "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque", desideriamo esprimere la validità e correttezza tecnico-normativa della norma richiamata.

In primo luogo si tratta di una norma transitoria, che limita la sua validità e applicazione al tempo necessario, e proceduralmente ben definito, di approvazione del PRTA, il cui percorso è già ampiamente avviato. Per la durata di tale percorso, bene ha fatto il legislatore regionale a imporre una "moratoria", peraltro limitata ai soli piccoli bacini imbriferi (< 10 km<sup>2</sup>), in attesa di precise e definitive disposizioni del Piano stesso.

Tale divieto è peraltro previsto, **in forma continuativa** e precisa anche dal PGUAP della Provincia di Trento che, con il DPR 15 febbraio 2006, "Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche", all'art. 7 lettera F, così testualmente recita:

*"F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ..., nel rispetto dei seguenti criteri:*



i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;  
ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; **ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate**".

Analogamente possiede anche la Provincia di Bolzano e analogamente si deduce anche dalle indicazioni della Commissione Europea che, con nota 862/STA/ del 29.01.2015, inviata anche alla Regione Friuli Venezia Giulia (Caso EU Pilot 6011/14/ENVI), richiama (punto 14) la necessità di valutare i rischi di danno ambientale cui sarebbero soggetti i **bacini imbriferi < 10 km<sup>2</sup>** che, analogamente a quanto effettuato nel PRTA FVG, **non sono solitamente sottoposti a tipizzazione** con la conseguenza che non se ne conosce le strategie e le modalità per il conseguimento dello stato di "buono", ritenuto obbligatorio dalla Direttiva 60/2000 entro la fine dell'anno corrente.

Così come analoga direttiva è contenuta nel Piano di Gestione delle Acque 2015 - 2021 predisposto dall'Autorità di Bacino di Venezia, laddove, al Volume 7, a pag. 237, si afferma:

*"Dimensione minima del bacino sotteso dalle opere di derivazione per uso idroelettrico*

*Nuove istanze di derivazione o istanze di varianti significative di derivazioni esistenti dovranno tener conto delle caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei tratti di sorgente dei torrenti montani (cosiddette "teste" di torrente) e segnatamente i corsi d'acqua con costituenti oggetto di tipizzazione, monitoraggio e classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, fatte salve considerazioni specifiche presentate dai soggetti istanti, **si ritiene indicativa la superficie di 10 km<sup>2</sup>**, prendendo a riferimento quanto stabilito dal D.M. n. 131 del 16.6.2008 "(...) La tipizzazione si applica a tutti i fiumi che hanno un bacino idrografico > 0 = 10 km<sup>2</sup>".*

In assenza di tipizzazione e in assenza di processi chiari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità idrica comunitari, si ribadisce che bene ha fatto il legislatore a imporre la moratoria di cui alla norma in oggetto.

In quanto all'effetto di impatto ambientale generato sui piccoli bacini (e sui loro piccoli corsi d'acqua ancora spesso intatti nel loro stato ambientale), la Commissione Europea, sempre nella nota sopra richiamata, sottolinea l'importanza di procedere a **valutazioni cumulative** degli impatti (punto 15) a scala di bacino e sottobacino, cosa che normalmente non viene mai effettuata e che, proprio per i piccolissimi bacini (quelli inferiori a 10 km<sup>2</sup>) andrebbero maggiormente valutati proprio per la loro delicatezza e fragilità.

Inoltre, circa l'asserito vantaggio energetico cui la costruzione di piccoli impianti contribuirebbe sulla produzione idroelettrica regionale, si sottolinea come tale apporto sia già oggi assolutamente irrisorio (solo l'1,99% della potenza idroelettrica è oggi prodotta in Regione da impianti piccoli - fonte: Regione Aut. FVG - Servizio Gestione risorse idriche con ben 101 impianti attivi), rendendo evidente come **l'ulteriore costruzione di piccoli impianti non darebbe nessun contributo concreto all'aumento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, ma produrrebbe solo un utile immediato e predatorio ai concessionari, il cui vantaggio è oggi legato all'alta contribuzione pubblica per quel tipo di operazioni e un inutile scempio ambientale di luoghi e realtà che ancora conservano una forte connotazione di naturalità e pregio.

Va quindi del tutto rigettata l'ipotesi di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale per i piccoli impianti, in quanto il loro impatto sarebbe letale per la vita dei microcapillari idraulici ove gli stessi venissero realizzati, andando ad aggravare la già precaria situazione idraulica dei fiumi e torrenti maggiori.

Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che la norma in oggetto debba essere mantenuta in vigore e anzi, eventualmente, rafforzata con un allargamento della moratoria a tutte le istanze giacenti in regione.

Si veda a tal proposito quanto deliberato dalla Regione Valle d'Aosta con DGR n. 1253 del giugno 2013 che qui si allega.

Si resta in attesa di un gentile riscontro.

Segretario regionale Legambiente FVG onlus  
Michele Tonzar

## LA GIUNTA REGIONALE

- considerato che le risorse idriche presenti sul territorio della regione, in quanto esauribili, costituiscono un patrimonio di alto valore ambientale, culturale ed economico da tutelare e da utilizzare salvaguardando i diritti e le aspettative delle generazioni future;
- considerato che, in attuazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e nel quadro della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di risorse idriche e di tutela ambientale, e tenuto conto della configurazione alpina del territorio regionale e della presenza di elevate qualità ambientali e paesaggistiche, deve essere assicurata la tutela e la gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica;
- dato atto che con il Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006, sono state definiti gli obiettivi di qualità ambientale dei corsi d'acqua superficiali valdostani e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, sulla base dell'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico stesso e dell'impatto esercitato dalle attività antropiche;
- considerato che, nel caso di prelievi da corpo idrico superficiale, il PTA individua le modalità attraverso le quali autorizzare la derivazione e le misure di salvaguardia dell'ecosistema fluviale da adottare, stabilendo, inoltre, che tra i differenti utilizzi delle acque sia privilegiato quello a scopi idropotabili e successivamente quello irriguo;
- considerato che, alla data odierna, risultano depositate ed in fase di istruttoria presso l'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica:
  - 104 domande di prelievo d'acqua pubblica per uso idroelettrico presentate ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
  - 92 domande di riconoscimento del diritto di derivazione d'acqua pubblica presentate ai sensi dell'art. 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche";

mentre sul territorio regionale sono state già rilasciate 236 subconcessioni di derivazione a scopo idroelettrico;

- considerato che le domande di prelievo a scopo idroelettrico presentate più recentemente, in relazione all'intenso sfruttamento dei torrenti valdostani, si caratterizzano per essere poste al servizio di impianti idroelettrici di piccola taglia, si concentrano su corsi d'acqua secondari non ancora sfruttati, caratterizzati però da estrema variabilità delle portate nel corso dell'anno, e interessano porzioni di territorio montano a quote sempre più elevate, in ambiti scarsamente antropizzati;
- rilevato che tale concentrazione di richieste di prelievi può comportare non solo gravi impatti sul territorio in termini di alterazione: della biocenosi acquatica; del paesaggio del territorio montano; del regime idrologico e della morfologia dei corsi d'acqua; dell'interruzione del continuum fluviale, ma anche sulla circolazione nel reticolo idrico sotterraneo e sulla stessa consistenza e continuità delle utilizzazioni già assentite;

- considerato che gli effetti degli attuali cambiamenti climatici, sia in termini di quantitativi annui di precipitazioni che della loro distribuzione temporale annuale, rendono opportuno perseguire il soddisfacimento equilibrato, continuo ed equo delle esigenze idriche con acqua di qualità adeguata, privilegiando gli utilizzi potabili e in secondo luogo irrigui, nonché tutelando i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati;
- rilevato che, sulla base delle predette motivazioni, risulta necessario limitare la realizzazione di nuovi prelievi da corpo idrico superficiale destinati all'utilizzo idroelettrico;
- richiamata altresì la pianificazione a livello nazionale e comunitario in materia di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (Direttiva CE 2009/28/CE e Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili del Ministero dello sviluppo economico) in base alla quale sono stati fissati gli obiettivi nazionali da raggiungere entro il 2020;
- considerato che, anche per contribuire agli impegni assunti dallo Stato italiano in ambito comunitario, è possibile consentire la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici a condizione che ciò non comporti un'ulteriore pressione sul reticolo idrografico, sfruttando in tal senso i prelievi già esistenti destinati ad altro scopo (in particolare gli approvvigionamenti idropotabili e le derivazioni irrigue);
- richiamato l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", il quale prevede che le regioni possano procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- considerato, inoltre, che il PTA, in base all'art. 7 delle sue norme di attuazione, è uno "strumento dinamico, che attraverso una continua azione di monitoraggio delle misure adottate verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee" e che, a tal fine, si rende necessario precisare ulteriori misure finalizzate alla sua attuazione;
- considerato che le considerazioni sopra richiamate, gli approfondimenti e le indagini condotte ai fini della tutela delle risorse idriche hanno fatto emergere l'opportunità di elaborare linee di azione e regole di comportamento più efficaci che consentano un miglior modo di perseguire l'interesse pubblico, assicurando le migliori condizioni di tutela degli interessi collettivi e delle finalità generali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 976 del 4 aprile 2008 con la quale erano stati stabiliti degli indirizzi agli uffici per l'esame delle domande di derivazione d'acqua da corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico ad integrazione delle disposizioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque;
- preso atto che a seguito di tale deliberazione sono state presentate 92 domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- rilevata l'esigenza, nell'ambito dell'applicazione dei principi generali del PTA, di modificare gli indirizzi approvati con la predetta deliberazione della Giunta regionale 976/2008 al fine di garantire una maggiore tutela del bene demaniale costituito dalle acque, del loro corretto regime, di assicurare un equilibrato deflusso vitale nei corsi d'acqua, salvaguardare le utenze già assentite, garantire il soddisfacimento degli utilizzi idropotabili e irrigui pregressi, tutelare il paesaggio del territorio montano, conservare la biodiversità degli ambienti acquatici;
- ritenuto necessario, per le suesposte ragioni, apporre delle limitazioni al rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul territorio regionale;